

CRITERI DI DEPENALIZZAZIONE TARIFFARIA PER PERDITA OCCULTA ACEA ATO2

Per **perdita occulta** si definisce una perdita fisica nell'impianto idraulico a valle dell'apparecchio di misura, di proprietà quindi dell'utente, che comporta una fuoriuscita d'acqua non accertabile attraverso la normale diligenza richiesta all'utenza per la verifica e il controllo dei beni di proprietà.

La perdita occulta è una perdita non affiorante e quindi non visibile, la cui esistenza può solo essere rilevata, una volta chiusi tutti i rubinetti dell'utente, dalla rotazione delle lancette o dei rulli del contatore. Possono inoltre essere considerate occulte le perdite non visibili ma verificatesi in ambienti ispezionabili (es. locali caldaia, autoclavi interrato, pozzetti galleggianti, serbatoi ecc.).

Non possono essere considerate occulte le perdite i cui effetti siano visibili in modo diretto ed evidente.

In caso di perdita occulta e conseguente presenza di elevati consumi in bolletta, il cliente può richiedere ad Acea Ato2 il ricalcolo dell'importo esposto in bolletta (c.d. depenalizzazione tariffaria).

La **depenalizzazione tariffaria** può essere accolta solo se:

- il consumo registrato all'atto della riparazione risulti almeno tre volte superiore al consumo medio abituale;
- l'utente non ne abbia già beneficiato nei tre anni precedenti, calcolati dalla data della richiesta;
- all'atto della richiesta, in allegato al modulo reperibile sul sito internet, siano presenti:
 - foto del contatore (dopo la riparazione);
 - ricevuta fiscale o fattura delle spese di riparazione contenente una dichiarazione dettagliata dei lavori eseguiti, nel caso di intervento di ditta idraulica;
 - dichiarazione con descrizione dettagliata dei lavori eseguiti, nel caso di intervento in autonomia.

Le tariffe ridotte applicate in caso di accoglimento della richiesta di depenalizzazione tariffaria sono:

- Tariffa idrica: alla parte dei consumi eccedenti il consumo abituale (cma) è applicata la tariffa base, in luogo della tariffa di eccedenza;
- Tariffe di fognatura e depurazione: alla parte dei consumi eccedenti il consumo abituale (cma) non sono applicate le tariffe relative alla depurazione e alla fognatura.

Non sono soggette a depenalizzazione le componenti UI1, UI2 e UI3.